
Studio Bozzo

Dottori Commercialisti Revisori contabili

dott. Roberto Bozzo

In collaborazione con

dott. Luca Leone
dott. Giovanni Beniscelli
dott. Marco Mortara Crovetto

Controllo di gestione

V b di Valter Barbasio

Avvocati

avv. Dante Mirengi
avv. Raffaella Femia

Consulente del lavoro

dott. Raffaele Cosentino

Elaborazione Dati

AL.CA. dati di Mimmo Tringale

Informative e news per la clientela di studio – MARZO 2015

Le *news* di marzo

Il versamento del saldo Iva

Detrazione Irpef/Ires 65%, nessun invio telematico entro la scadenza del 31 marzo 2015

Aliquote contributive Inps per artigiani, commercianti e iscritti alla gestione separata

Torna, ma solo per il 2015, il regime dei minimi con tassazione al 5%

Split payment - I chiarimenti applicativi

Obbligo di emissione della fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione dal 31 marzo 2015

Modello Eas - enti non commerciali alla verifica dell'obbligo di rappresentazione

Novità nella compilazione dello spesometro per l'anno 2014

Tremonti *quater* - i chiarimenti tardivi dell'Agenzia delle Entrate

La tenuta "facoltativa" del documento programmatico sulla sicurezza

Informative e news per la clientela di studio

RENT TO BUY

Chiarita la disciplina fiscale del contratto di *rent to buy*

L'articolo 23 del D.L. n.133/14 ha introdotto nel nostro ordinamento il contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (*rent to buy*). L'Agenzia delle Entrate, dopo aver delineato gli aspetti civilistici affronta le implicazioni fiscali, analizzandole in ragione delle varie fasi di sviluppo del contratto, separando la fase del godimento, da quella del trasferimento dell'immobile e distinguendo a seconda che il concedente operi in regime di impresa o come privato. A chiusura viene affrontata anche l'ipotesi in cui le parti non procedano alla conclusione del contratto di compravendita, distinguendo il caso in cui il conduttore rinunci all'esercizio del proprio diritto, dai casi di risoluzione per inadempimento, rispettivamente dell'una o dell'altra controparte.

(Agenzia delle Entrate, Circolare n.4, 19/02/2015)

RITENUTE A CREDITO

Istituiti nuovi codici tributo per lo scomputo dei crediti derivanti da 730 e da eccedenze di versamento

L'articolo 15 del D.Lgs. n.175/14 ha previsto che i crediti derivanti dal rimborso delle imposte da 730 e quelli derivanti da eccedenze di versamento non possano più essere recuperati attraverso il meccanismo dello scomputo diretto dalle ritenute a debito, ma debbano essere esclusivamente esposti nel modello F24 nella colonna degli importi a credito. Al posto dell'utilizzo dei codici tributo già esistenti, l'Agenzia delle Entrate ha introdotto 11 nuovi codici tributo, tre per i crediti relativi ai rimborsi da 730, cinque per i crediti da eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive e tre per consentire ai sostituti di imposta di compensare il credito per famiglie numerose, per canoni di locazione riconosciuti dai sostituti e il credito per le ritenute Irpef sulle retribuzioni corrisposte dalle imprese che usufruiscono dei benefici di cui all'art.4, co.1 D.L. n.457/97.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.13, 10/02/2015)

CERTIFICAZIONE UNICA

Invio anche dopo il 9 marzo 2015 se le informazioni riguardano i redditi autonomi non occasionali

L'Agenzia delle Entrate ha concesso due aperture per il nuovo adempimento dei sostituti di imposta inerente l'invio telematico della certificazione unica, che ha scadenza il 9 marzo 2015:

- gli operatori possono scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all'Inail e se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti;
- le certificazioni uniche solo con redditi non dichiarabili con il 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo il 9 marzo 2015 senza sanzioni.

In altri termini, tutte le certificazioni che servono per la nuova "dichiarazione precompilata" vanno inviate obbligatoriamente entro il 9 marzo 2015.

(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 12/02/2015)

MODELLI INTRA

Semplificate le modalità di compilazione dei modelli Intra relativi alle prestazioni di servizi

L'Agenzia delle Dogane ha modificato le istruzioni per la compilazione dei modelli Intra riservati alle prestazioni di servizi rese o ricevute, mantenendo inalterata la struttura dei modelli Intra 1-*quater* e *quinquies* e Intra 2-*quater* e *quinquies*. Le nuove disposizioni prevedono che dal 1° gennaio 2015 l'indicazione del numero e della data fattura e delle modalità di erogazione del servizio e di incasso diventi facoltativa e non più obbligatoria. L'altra modifica riguarda i casi di prestazioni di servizi con la stessa controparte (acquirente / fornitore), la stessa tipologia del servizio e lo stesso Paese di pagamento: in tali casi vanno sommati i relativi importi che presentano le stesse caratteristiche e va compilata una sola riga di dettaglio.

(Agenzia delle Dogane, Determinazione n.18978/RU, 19/02/2015)

AGEVOLAZIONE NUOVA SABATINI

Pubblicato il nuovo modulo per presentare le istanze da utilizzare dal 23 febbraio 2015

Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico una nota avvisa dell'implementazione, da parte della Circolare direttoriale n.14166 del 23 febbraio 2015, dei contenuti della Circolare n.4567 del 10 febbraio 2014 per adeguarla alle disposizioni del regolamento n.1388/2014 per le imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Sono, inoltre, forniti ulteriori chiarimenti e precisazioni in merito alle novità introdotte dal regolamento (UE) n.651/2014 (cosiddetto regolamento GBER). Il nuovo modulo per la presentazione della domanda per accedere al finanziamento agevolato e al contributo in conto interessi per l'acquisto di beni strumentali nuovi è allegato alla Circolare n.14166.

(Ministero dello Sviluppo Economico, Circolare n.14166, 23/02/2015)

SPLIT PAYMENT

Dal primo trimestre 2015 rimborsi Iva prioritari per i soggetti che applicano lo *split payment*

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che ha ridefinito le condizioni per l'accesso ai rimborsi Iva prioritari a seguito di operazioni effettuate con il meccanismo dello *split payment*: non è necessario che l'attività sia esercitata da almeno 3 anni, che l'eccedenza sia superiore a 3.000 euro trimestrali e di importo pari o superiore al 10% dell'imposta complessivamente assolta sugli acquisti effettuati nel periodo di riferimento. Al fine di ottenere il rimborso Iva in via prioritaria è sufficiente rientrare nelle condizioni previste dall'art.30 d.P.R. n.633/72 e, pertanto, effettuare operazioni soggette ad Iva con aliquote inferiori rispetto a quelle sugli acquisti, computando tra le operazioni attive effettuate anche quelle ai sensi dell'art.17-ter. Le disposizioni del decreto si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2015, pertanto sarà possibile chiedere il rimborso Iva trimestrale in via prioritaria a decorrere dal primo trimestre 2015.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 20/02/2015, G.U. n.48 del 27/02/2015)

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA

Il termine di versamento del saldo Iva per l'anno 2014 dipende dalla modalità di presentazione della dichiarazione Iva 2015 che, come sappiamo, può avvenire:

- autonomamente (dichiarazione singola), ovvero
- in modo cumulativo (dichiarazione unificata).

Si fa presente che, in prospettiva futura, il D.Lgs. n.175/14 (Decreto Semplificazioni) ha eliminato la possibilità di inviare la dichiarazione Iva unificata a partire dall'anno 2015, obbligando quindi i contribuenti a presentare la prossima dichiarazione Iva esclusivamente in forma autonoma entro il 28 febbraio dell'anno successivo (con conseguente eliminazione dell'obbligo di inviare la Comunicazione annuale dei dati Iva). Con il D.L. n.192/14 (cosiddetto Decreto Milleproroghe), convertito nella L. n.11/15 (G.U. n.49 del 28 febbraio 2015), l'operatività di tale modifica viene rinviata all'anno 2016 per cui anche per il prossimo anno sarà possibile operare la duplice scelta tra invio autonomo o unificato della dichiarazione annuale Iva.

In entrambi i casi l'imposta è dovuta per un importo superiore a 10,33 euro (considerando gli arrotondamenti a 10 euro).

Dichiarazione singola

Nel caso di presentazione della dichiarazione autonoma il saldo dovrà essere versato entro il 16 marzo 2015.

Il versamento potrà avvenire sia in unica soluzione, interamente il 16 marzo, oppure ratealmente con un massimo di 9 rate la prima delle quali da versarsi comunque il 16 marzo 2015.



Le rate successive scadranno il 16 di ogni mese a partire dal mese di aprile e su di esse andranno applicati gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.

Di seguito si riassumono le scadenze delle rate e l'importo degli interessi:

| NUMERO RATA | SCADENZA | PERCENTUALE INTERESSE |
|-------------|----------|-----------------------|
| 2° | 16/4 | 0,33 |
| 3° | 18/5 | 0,66 |
| 4° | 16/6 | 0,99 |
| 5° | 16/7 | 1,32 |
| 6° | 20/8 | 1,65 |
| 7° | 16/9 | 1,98 |
| 8° | 16/10 | 2,31 |
| 9° | 16/11 | 2,64 |

Ricordiamo che la scadenza del 16 agosto è, ormai da diversi anni, stata spostata a regime al 20 agosto (art.37, co.11-bis D.L. n.223/06).

Dichiarazione unificata

Nel caso in cui la dichiarazione Iva venga presentata unitamente alla dichiarazione dei redditi nel modello Unico 2015 il saldo Iva dell'anno 2014 potrà essere versato:

- con le medesime modalità viste sopra per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione singola, ovvero entro il 16/3 in unica soluzione o ratealmente;
- entro il 16/6, termine previsto per il versamento delle imposte risultanti dal mod. Unico 2015 (ovvero 16/7 con la maggiorazione dello 0,40%).

Anche il contribuente che sceglie di versare a giugno potrà farlo:

- in unica soluzione maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 16/3 e il 16/6 (ovvero 16/7);
- ratealmente, in tal caso oltre alla maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 16/3 e il 16/6 (ovvero 16/7), a ogni rata successiva alla prima si applicano interessi dello 0,33% mensile.

Il numero massimo di rate in tale caso è di 6, ovvero 5 se il primo versamento avviene il 16 luglio 2015.

Sono fatte salve ulteriori ed eventuali proroghe dei termini ordinari di versamento (quali quelle disposte per coloro cui si applicano gli studi di settore).

In tale caso anche le scadenze dei versamenti rateali dovranno essere rideterminate di conseguenza.

Riepiloghiamo quanto detto:

| Versamento | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|---|
| entro il 16 marzo 2015 | | entro il 16 giugno 2015 | |
| <i>in unica soluzione</i> | per l'intero importo | <i>in unica soluzione</i> | per l'intero importo |
| <i>ratealmente</i> | in 9 rate, la prima il 16 marzo 2015 e le altre il 16 di ogni mese con interesse dello 0,33% mensile | <i>ratealmente</i> | in 5/6 rate, la prima il 16 giugno 2015 e le altre il 16 di ogni mese con interesse dello 0,33% mensile oltre all'interesse dello 0,40% per ogni mese dal 16 marzo 2015 al 16 giugno 2015 |

Modalità di versamento

Il versamento del saldo Iva dell'anno 2014 va effettuato con modello F24 utilizzando il codice 6099 per il tributo, 1668 per gli eventuali interessi e indicando quale anno di riferimento il 2014.

Nel caso di versamento rateale va indicato anche il numero della rata che si sta versando.

Si ricorda che nel caso di versamento in unica soluzione l'importo è arrotondato all'unità di euro, nel caso invece di rateizzazione l'importo va espresso al centesimo di euro.

Casi particolari

⇒ *Nuove iniziative produttive ex art.13 L. n.388/00*

I soggetti che nel 2014 hanno applicato tale regime (si tratta, è bene ricordarlo, dell'ultimo anno di applicazione a seguito della soppressione di tale regime dal 2015 a opera della Legge di Stabilità 2015) devono effettuare il versamento dell'Iva annuale dovuta per il 2014 entro il 16 marzo 2015. A essi si applica sia il differimento del versamento in Unico che la rateazione del debito con le modalità viste sopra.

⇒ *Ex minimi ex art.27, co.3 D.L. n.98/11*

Tali soggetti sono tenuti al versamento dell'Iva annuale 2014 in data 16 marzo 2015. Anche per loro può applicarsi il differimento in Unico ed il pagamento rateale.

Nel caso in cui nel 2014 si sia manifestata l'uscita dal regime dei minimi occorre procedere con la rettifica delle detrazioni dell'Iva a credito relativa ai beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati al 31 dicembre 2013.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DETRAZIONE IRPEF/IRES 65%, NESSUN INVIO TELEMATICO ENTRO LA SCADENZA DEL 31 MARZO 2015

L'articolo 12 del D.Lgs. n.175/14 ha soppresso l'obbligo di invio telematico all'Agenzia delle Entrate per i lavori ammessi alla detrazione energetica Irpef/Ires del 65% che proseguono per più periodi di imposta. La comunicazione doveva essere inoltrata entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese, ovvero, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, entro 90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui le spese erano state sostenute.

La comunicazione doveva essere inviata quando erano state sostenute delle spese in un periodo di imposta ed i lavori proseguivano anche nel periodo di imposta successivo (con sostenimento della spesa agevolata in parte in un periodo di imposta e in parte in quello successivo). La soppressione dell'obbligo riguarda:

- i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, per le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguono nel 2015;
- i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, per le spese sostenute nel periodo di imposta rispetto al quale il termine di 90 giorni scada a decorrere dal 13 dicembre 2014.

La Circolare n.31/E del 30 dicembre 2014 ha chiarito che si ritengono non applicabili le sanzioni per l'omesso o irregolare invio della comunicazione telematica, commesse prima del 13 dicembre 2014, per le quali alla medesima data non sia intervenuto provvedimento di irrogazione definitivo.

Si evidenzia che l'adempimento abrogato in esame non sostituisce in alcun modo l'invio obbligatorio consistente nella trasmissione all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito [web http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/](http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/), dei dati relativi agli interventi realizzati (si tratta, infatti, di due adempimenti diversi). Ove il contribuente ometta di inviare all'Enea la documentazione richiesta, può comunque fruire della c.d. "remissione *in bonis*" prevista dall'art.2 D.L. n.16/12, versando la sanzione prevista e provvedendo all'invio della documentazione in un primo momento omessa. Il termine per fruire della remissione *in bonis* ed inviare la documentazione omessa è il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva alla scadenza del 90° giorno dalla fine lavori. In caso di mancato invio all'Enea entro questo ultimo termine verrà perso il diritto alla fruizione della detrazione Irpef/Ires del 65%.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS PER ARTIGIANI, COMMERCianti E ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Come ogni anno torniamo ad occuparci delle aliquote contributive per artigiani e commercianti e per gli iscritti alla gestione separata Inps. L'Istituto Nazionale di Previdenza ha difatti, in questi giorni, emanato una serie di circolari con le quali ha chiarito le percentuali di contribuzione applicabili per il 2015 e i relativi importi di minimale e massimale contributivo.

Artigiani e commercianti

L'articolo 24, comma 22 del D.L. n.201/11, ha stabilito che dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps vengano incrementate, prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il 24%.

Applicando tali indicazioni ne risulta che per il 2015 le aliquote contributive artigiani e commercianti sono pari al 22,65%.

Anche per l'anno 2015, vige la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di sessantacinque anni di età già pensionati, inoltre, per i soli iscritti alla gestione commercianti, alla aliquota del 22,65 vanno aggiunti 0,09 punti percentuali a titolo di indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. Altra riduzione è poi prevista per i soggetti di età inferiore ai 21 anni (la riduzione contributiva si applica fino a tutto il mese in cui il soggetto interessato compie i 21 anni).

Una tabella riepilogherà quanto detto:

| | Artigiani | Commercianti |
|---|-----------|--------------|
| Soggetto con età superiore ai 21 anni | 22,65% | 22,74 % |
| Soggetto con età non superiore ai 21 anni | 19,65% | 19,74 % |
| Over 65 anni titolari di altro trattamento pensionistico Inps | 11,32% | 11,37% |

Le percentuali di cui sopra si rendono applicabili in primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e commercianti. Tale reddito minimale per il 2015 è stato stabilito in 15.548,00 euro, ne consegue che il contributo minimale per il 2015 risulta essere:

| | Artigiani | Commercianti |
|--|---|---|
| Soggetto di età superiore ai 21 anni | 3.529,06 (3.521,62 IVS + 7,44 maternità) | 3.543,05 (3.535,61 IVS + 7,44 maternità) |
| Soggetto di età non superiore ai 21 anni | 3.062,62 (3.055,18 IVS + 7,44 maternità) | 3.076,61 (3.069,17 IVS + 7,44 maternità) |

Il contributo 2015 è però dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2014 in base alla seguente ripartizione:

| | scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti |
|--|----------------------|-----------|--------------|
| Soggetto di età superiore ai 21 anni | fino a 46.123,00 | 22,65 % | 22,74 % |
| | da 46.123,00 | 23,65 %* | 23,74 %* |
| Soggetto di età non superiore ai 21 anni | fino a 46.123,00 | 19,65 % | 19,74 % |
| | da 46.123,00 | 20,65 %* | 20,74 %* |

*L'aumento di un punto percentuale è stato disposto dall'art.3-ter della L. n.438/92.

Va ricordato che per l'anno 2015 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 76.872,00 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 100.324,00 euro per gli altri.

Si noti che qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nell'anno, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Gestione separata Inps

Sono soggetti alla contribuzione alla gestione separata Inps:

- i collaboratori a progetto,
- i collaboratori occasionali,
- i venditori porta a porta,
- gli associati in partecipazione che apportano solo lavoro,
- i soci amministratori di srl che svolgono attività commerciale,
- i lavoratori autonomi privi di cassa.

In relazione alle aliquote contributive va specificato che l'art.2, co.57 L. 92/12 meglio nota come "riforma del lavoro" ha chiarito che l'aliquota contributiva, per coloro che non risultano iscritti anche ad altre forme obbligatorie, è stabilita nella misura del:

- 28% per il 2014,
- 30% per il 2015,
- 31% per il 2016,
- 32% per il 2017,
- 33% per il 2018,

oltre all'incremento dello 0,72% per il finanziamento degli oneri connessi alla maternità, assegni familiari e malattia.

Allo stesso modo, per i soggetti iscritti anche ad altre forme contributive, la citata norma prevede le seguenti aliquote contributive:

- 21% per il 2014 (divenuta poi 22% per effetto della finanziaria 2014),
- 22% per il 2015 (divenuta poi 23,5% per effetto della finanziaria 2014) e
- 24% dal 2016.

Il Decreto Milleproroghe, come già la finanziaria 2014, ha introdotto un blocco delle aliquote sopra riportate con riferimento ai soggetti iscritti alla gestione separata e titolari di partita Iva per i quali la aliquota contributiva 2015 è quindi la medesima prevista per il 2014 ovvero 27%.

Ne consegue che, per effetto di tale blocco, le aliquote applicate ai redditi rientranti nella gestione separata dell'Inps sono le seguenti:

| | | 2014 | 2015 |
|---|------------------------|-------------|-------------|
| Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica | Titolare di p. Iva | 27,72% | 27,72% |
| | Non titolare di p. Iva | 28,72% | 30,72% |
| Pensionato od iscritto ad altra gestione pensionistica | | 22% | 23,5% |

Sempre per il 2015 sono stati fissati anche gli importi del minimale e massimale di reddito contributivo annuo, rispettivamente in:

- 15.548,00 euro e
- 100.324,00 euro

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: TORNA, MA SOLO PER IL 2015, IL REGIME DEI MINIMI CON TASSAZIONE AL 5%

Il governo ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2015, per coloro che decidono di aprire una partita Iva, la possibilità di adesione al vecchio regime dei minimi con applicazione del regime fiscale agevolato al 5%.

Si tratta sostanzialmente della riviviscenza del regime dei minimi adottata attraverso lo slittamento di un anno (dal 2014 al 2015) della abrogazione del regime di cui all'art.27, commi 1 e 2 D.L. n.98/11.

La proroga ha decorrenza a partire dal 1° gennaio 2015, questo vuol dire che chi ha aperto partita Iva successivamente a tale data potrà usufruire ancora del vantaggio legato alla minore aliquota di tassazione, 5%, al posto della più onerosa del 15% prevista dalla finanziaria per il nuovo regime forfettario anche essa in vigore per il 2015.

Chiaramente, ai fini della applicazione di tale regime di favore, occorre che il soggetto non dichiari compensi superiori a 30.000 euro. Inoltre va ricordato che il regime prevede un limite temporale di adesione stabilito in cinque anni e comunque, superato il quinquennio, la permanenza al massimo fino al compimento del 35esimo anno di età.

Ciò significa che per il 2015 i professionisti e i lavoratori autonomi potranno scegliere se aderire al vecchio regime dei minimi o al nuovo regime forfettario, che prevede, come detto, un'aliquota di tassazione al 15% per compensi compresi tra i 15.000 e i 40.000 euro, a seconda dell'attività che si svolge e senza limiti temporali o anagrafici (trattasi di fatto del regime naturale).

È importante ricordare che la proroga per il 2015 riguarda solo ed esclusivamente il regime agevolato di cui all'art.27, co.3 D.L. n.98/11 e non anche il c.d. "forfettino" di cui all'art.13 L. n.388/00 (meglio noto come regime delle "neoattività") che quindi risulta abrogato a far data dal 1° gennaio 2015.

Cosa fare nel caso in cui nel 2015 siano già state emesse fatture in applicazione di regimi differenti da quello del prorogato regime fiscale di vantaggio?

Possono verificarsi due casi:

- emissione di fattura sulla base del regime ordinario,
- emissione di fattura sulla base del regime forfettario introdotto dalla finanziaria 2015.

Nel primo caso la fattura sarà stata emessa con Iva, sarà quindi possibile emettere una nota di variazione ex art.26 d.P.R. n.633/72 con restituzione dell'Iva pagata.

Nel secondo caso la fattura è stata comunque emessa senza Iva e con la dizione "operazione senza applicazione dell'Iva ai sensi dell'art.1, co.58 L. n.190/14", in tal caso non è necessaria alcuna nota di variazione ma è ipotizzabile e auspicabile la sostituzione della fattura con altro documento analogo riportante la seguente dizione: "operazione senza applicazione dell'Iva ai sensi dell'art.1, co.100 L. n.244/07. Regime fiscale di vantaggio per la imprenditoria femminile e per i lavoratori in mobilità ex art.27, commi 1 e 2 D.L. n.98/11".

Una ultima annotazione in tema di contributi previdenziali.

Come sappiamo il legislatore ha previsto per i soggetti che si avvalgono del regime dei minimi di cui all'art.1, co.58 L. n.190/14, l'applicazione di un regime contributivo di favore in base al quale i contributi previdenziali sono dovuti sul reddito effettivo senza versamento della quota fissa.

Tale regime contributivo agevolato non è applicabile al regime dei minimi ex art.1, co.100 L. n.244/07 con la conseguenza che chi lo sceglie dovrà versare i contributi minimi e gli eccedenti il minimale.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: SPLIT PAYMENT - I CHIARIMENTI APPLICATIVI

Il nuovo articolo 17-ter del d.P.R. n.633/72 dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti della Pubblica Amministrazione l'imposta sul valore aggiunto venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. *split payment*). Pertanto, i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione riceveranno l'importo del corrispettivo al netto dell'Iva che verrà così versata dai soggetti pubblici cessionari / committenti direttamente all'Erario. È evidente che il cedente/prestatore, non incassando l'imposta, non dovrà farla concorrere alla relativa liquidazione dell'Iva.

Le disposizioni sono applicabili già dallo scorso 1° gennaio 2015.

Nel corso del mese di febbraio sono stati forniti i chiarimenti applicativi: è stato infatti pubblicato il D.M. 23 gennaio 2015 (pubblicato il 3 febbraio 2015), aggiornato dal successivo D.M. 20 febbraio 2015, e sono state pubblicate la Circolare n.1/E/15 (dedicata a tale previsione) e la Circolare n.6/E/15 (che formalizza le risposte fornite dall'Agenzia durante i *forum* di gennaio, che in parte interessano anche la previsione in commento).

Di seguito si riepilogano i chiarimenti principali:

| | |
|-------------------------------|--|
| Solo fatture | La disposizione in commento interessa solo le fatture emesse ai sensi dell'articolo 21 d.P.R. n.633/72, che quindi recano addebito dell'imposta; sono invece in ogni caso escluse le ricevute fiscali e gli scontrini (che quindi saranno incassati per il loro importo integrale). È stato inoltre chiarito che il meccanismo di scissione dei pagamenti in commento non risulta applicabile per le operazioni soggette a regimi speciali Iva che non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura (come regime del margine, agenzie di viaggio, regime di franchigia delle piccole imprese). |
| Indicazione in fattura | Una seconda indicazione importante è legata all'indicazione da dare in fattura circa l'assoggettamento della specifica operazione alla disciplina in commento. L'articolo 2, co.1 D.M. 23 gennaio 2015 dispone che i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni emettono fattura secondo le regole previste dall'art.21 d.P.R. n.633/72 indicando nel documento l'annotazione " scissione dei pagamenti ". Da notare che questa indicazione oggi risulta obbligatoria, ma è da intendersi come una sorta di indicazione minima, che può ben essere completata con il riferimento normativo da cui essa promana; quindi, certamente non commetterà un errore chi annoterà in fattura l'indicazione " <i>operazione soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.17-ter d.P.R. n.633/72</i> " o altra dizione equivalente (non è raro che gli Enti nei confronti dei quali viene emessa la fattura richiedano indicazioni specifiche e più complete). Va inoltre segnalato l'aggiornamento delle procedure di predisposizione della fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione; come ben noto le fatture emesse nei confronti della P.A. devono essere gestite in formato elettronico dallo scorso 6 giugno 2014 per i documenti emessi nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di |

| | |
|-------------------------|---|
| | <p>previdenza, obbligo che sarà generalizzato dal prossimo 31 marzo 2015 e quindi andrà ad interessare ogni Ente Pubblico. Per consentire l'emissione della fattura elettronica con le nuove indicazioni legate allo <i>split payment</i>, il tracciato è stato modificato il 2 febbraio scorso. Il sistema è stato adeguato per permettere l'assolvimento dell'obbligo mediante l'aggiunta di un valore (il carattere "S" appunto per l'indicazione della scissione dei pagamenti) tra quelli ammissibili per il campo <EsigibilitàIVA>.</p> |
| Decorrenza | <p>La nuova disposizione trova di fatto applicazione in relazione alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015: non rientrano quindi nell'ambito applicativo dello <i>split payment</i> tutte quelle operazioni già fatturate all'ente pubblico alla data del 31 dicembre 2014 e per le quali non si era ancora verificata l'esigibilità dell'imposta (che quindi continuano a seguire il regime con il quale sono state in precedenza emesse).</p> |
| Esonero | <p>L'articolo 17-ter d.P.R. n.633/72 stabilisce due esoneri, previsti rispettivamente al co.1 e al co.2: il primo è relativo alle operazioni in inversione contabile (quelle per le quali l'Ente è debitore dell'imposta), il secondo riguarda invece i compensi soggetti a ritenuta.</p> <p>In relazione a questa seconda previsione l'Agenzia ha affermato che <i>"Si ritiene, pertanto, che il Legislatore con l'espressione "a titolo d'imposta sul reddito" abbia voluto fare riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto"</i>. In particolare, i professionisti interessati da ritenute alla fonte a titolo di acconto sui propri onorari, quando fatturano alla pubblica amministrazione, sono esclusi dallo <i>split payment</i>. Va notato che, di conseguenza, questi continuano a poter applicare la disciplina del differimento di esigibilità stabilita dall'art.6, co.5 d.P.R. n.633/72.</p> |
| Enti interessati | <p>Sono interessati da <i>split payment</i> le cessioni e le prestazioni rese <i>"nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al D.Lgs. n.267/00, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza"</i>.</p> <p>Secondo le indicazioni della Circolare n.1/E/15 si considerano ricompresi nell'ambito applicativo della scissione dei pagamenti anche i seguenti Enti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam); • Comunità montane, Comunità isolate e Unioni di Comuni; • le Unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; • Enti pubblici subentrati ai soggetti del servizio sanitario nazionale nell'esercizio di una pluralità di funzioni amministrative e tecniche. <p>Al contrario, vanno esclusi dall'applicazione della disposizione in commento le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese ai seguenti Enti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • enti previdenziali privati o privatizzati, • aziende speciali (ivi incluse quelle delle Cciao) e la generalità degli Enti pubblici economici, che operano con un'organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell'interesse della collettività. • gli Ordini professionali, • gli Enti ed istituti di ricerca, • le Agenzie fiscali, • le Autorità amministrative indipendenti (quale, ad esempio, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Agcom), • le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (Arpa), |

| | |
|-----------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • gli Automobile club provinciali, • l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran), • l’Agenzia per L’Italia Digitale (Agid), • l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), • l’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (Ispo). <p>La Circolare n.1/E/15 afferma inoltre che, per ragioni di semplicità operativa e per dare maggiori elementi di certezza agli operatori (sia ai fornitori che agli stessi Enti pubblici acquirenti) può essere utile avvalersi, al fine di una più puntuale individuazione dei soggetti pubblici destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti, dell’ausilio dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. Ipa), consultabile alla pagina: http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php.</p> <p>Non si tratta di una elencazione esaustiva: laddove, in relazione a taluni enti, dovessero permanere dei dubbi sull’applicabilità del meccanismo della scissione dei pagamenti, l’operatore interessato potrà inoltrare specifica istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate.</p> |
| Rimborsi | <p>L’introduzione della scissione dei pagamenti comporterà, a carico dei soggetti che operano frequentemente con la Pubblica Amministrazione, il rischio di maturare forti crediti Iva, proprio per il fatto che l’imposta addebitata sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi non viene incassata. Sul punto è intervenuto il D.M. 23 gennaio 2015 che, nella versione corretta dal D.M. 20 febbraio 2015, consente a tali soggetti di richiedere il rimborso in via prioritaria, anche senza possedere i requisiti di cui all’art.2 del D.M. 22 marzo 2007, vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esercizio dell’attività da almeno tre anni; • importo del credito Iva chiesto a rimborso almeno pari a 10.000 euro per i rimborsi annuali e 3.000 euro per i rimborsi trimestrali; • ammontare di credito Iva chiesto a rimborso almeno pari al 10% dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso. <p>Sul punto l’art.8 co.2 del D.M. 23 gennaio 2015 dispone che i rimborsi possono essere erogati per un importo non superiore all’ammontare complessivo dell’imposta applicata mediante “<i>split payment</i>” nel periodo oggetto del rimborso.</p> |

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
 Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DAL 31 MARZO 2015

Il D.L. n.66/14 ha regolamentato l'iter di avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica per tutte le imprese e i professionisti nei confronti della Pubblica Amministrazione. Dal 6 giugno 2014 i fornitori con sede in Italia di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale emettono le fatture in formato elettronico. L'obbligo di fatturazione elettronica si estenderà a tutti i fornitori delle restanti Pubbliche Amministrazioni a decorrere dal 31 marzo 2015.

Il processo di fatturazione verso la Pubblica Amministrazione prevede:

- la predisposizione della fattura in formato XML secondo lo *standard* pubblicato sul sito www.fatturapa.gov.it;
- la firma della fattura da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato;
- l'invio della fattura al Sistema di Interscambio, che provvede alla consegna della stessa all'ufficio destinatario dell'Ente pubblico;
- la ricezione delle notifiche e dei riscontri inviati dal Sistema di Interscambio a fronte dell'esito della trasmissione della fattura;
- la conservazione della fattura secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

L'emissione della fattura elettronica

Gli enti della Pubblica Amministrazione hanno già inserito sul portale Ipa (www.indicepa.gov.it) l'anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche ricevendo un codice identificativo univoco che è stato comunicato ai fornitori (è anche reperibile sul sito web indicato): il codice univoco costituisce uno dei dati obbligatori che i fornitori devono inserire nella fattura elettronica, da inviare al Sistema di Interscambio. Oltre ai dati fiscali obbligatori, devono essere presenti nel formato della fattura elettronica laddove richiesti anche i codici Cig e Cup secondo quanto previsto dall'art.25 D.L. n.66/14.

La fattura elettronica richiede l'apposizione, su ciascuna fattura o sul lotto di fatture, della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente che attesta la data, l'autenticità della provenienza della fattura e l'integrità del suo contenuto e del riferimento temporale. La trasmissione delle fatture deve avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/servizi+online/sid>), che rappresenta il punto di incontro tra i fornitori della Pubblica Amministrazione e gli uffici degli Enti locali.

Sia gli uffici della Pubblica Amministrazione sia i fornitori possono affidarsi ad intermediari abilitati per gestire l'emissione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche. Nell'interazione con il Sistema di Interscambio, l'intermediario è colui che invia o riceve i file per conto dell'operatore economico e/o dell'Amministrazione pubblica. Gli intermediari che interagiscono con il Sistema di Interscambio in veste sia di trasmittente che di ricevente tramite il medesimo canale trasmissivo possono optare per il "Flusso semplificato" descritto nella sezione *File*, fatture e messaggi del sito www.fatturapa.gov.it.

Il Sistema di Interscambio (SdI) è gestito dall'Agazia delle Entrate, che provvede ad indirizzare le fatture elettroniche agli uffici delle pubbliche amministrazioni destinatarie. La trasmissione del file fattura al Sistema di Interscambio può avvenire mediante una delle seguenti modalità:

- Posta Elettronica Certificata;
- attraverso una interfaccia *web* (per accedervi è necessario essere abilitati ad Entratel o a Fisconline o essere in possesso di carta Nazionale dei Servizi precedentemente abilitata ai servizi telematici dell'Agazia delle Entrate);
- mediante i servizi di cooperazione applicativa su rete *internet*;
- mediante il trasferimento dei dati con il protocollo FTP.

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare la annotazione dell'assolvimento della stessa ai sensi dell'art.6 D.M. 17 giugno 2014 con il pagamento dell'imposta relativa alle fatture emesse che deve avvenire in una unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. La Risoluzione n.106/E del 2 dicembre 2014 ha istituito il codice tributo 2501 utile al versamento mediante modello F24 dell'imposta di bollo.

La contabilizzazione e la conservazione delle fatture elettroniche

Le fatture elettroniche che vengono trasmesse dai fornitori al Sistema di Interscambio devono essere obbligatoriamente conservate in modalità elettronica. Ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 le fatture elettroniche devono essere conservate in modo sostitutivo entro il termine di 3 mesi dalla scadenza prevista per l'invio telematico della dichiarazione annuale (per le fatture elettroniche emesse già nel corso del periodo di imposta 2014 il termine per la conservazione coincide con il 31 dicembre 2015). Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento deve essere data evidenza di avere adottato il processo di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche.

In presenza di emissione di fatture elettroniche, la Circolare n.36/E del 6 dicembre 2006 dell'Agazia delle Entrate consente la conservazione con le modalità tradizionali delle fatture in formato analogico a condizione che le stesse siano annotate in un apposito registro sezionale e numerate progressivamente con una distinta serie numerica in ordine cronologico. Pertanto, al fine di gestire separatamente la conservazione in modalità informatica della fatture elettroniche emesse, è consigliabile adottare diversi registri sezionali Iva, per le fatture tradizionali e per le fatture elettroniche.

La Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (Pcc)

Il Sistema di Interscambio, una volta ricevute correttamente le fatture elettroniche, invia i dati ad un'altra piattaforma predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti. L'abilitazione da parte dei fornitori della Pubblica Amministrazione a tale Piattaforma è facoltativa e gratuita: qualora si abilitino, i creditori possono verificare le fasi del ciclo di vita dei crediti commerciali:

- l'invio della fattura da parte del creditore;
- la ricezione della fattura da parte della P.A.;
- la contabilizzazione della fattura da parte della P.A.;
- la comunicazione dei debiti scaduti da parte della P.A. entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza;
- il pagamento della fattura da parte della P.A.

Per favorire lo smobilizzo dei crediti gli uffici pubblici sono tenuti a certificare, su istanza del creditore, i crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali. Possono accreditarsi alla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (<http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml>) sia il titolare del credito che altre persone delegate ad operare per conto del creditore (ad esempio, consulenti). La certificazione del credito consente all'impresa creditrice di scegliere se:

- attendere il pagamento che la Pubblica Amministrazione è tenuta ad effettuare entro la data indicata sulla certificazione;

- chiedere un'anticipazione presso una banca o un intermediario finanziario abilitato;
- chiedere all'Agenzia delle Entrate la compensazione del credito certificato con debiti derivanti da adesione a forme deflattive del contenzioso.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: MODELLO EAS - ENTI NON COMMERCIALI ALLA VERIFICA DELL'OBBLIGO DI RIPRESENTAZIONE

Ogni anno gli enti non commerciali di tipo associativo (e in ambito sportivo, anche le società di capitali sportive dilettantistiche) devono effettuare le opportune verifiche ai fini dell'obbligo della eventuale ripresentazione telematica del modello Eas.

Con l'adempimento introdotto dall'art.30 del D.L. n.185/08 (cosiddetto D.L. "Anti Crisi"), tali soggetti hanno infatti l'obbligo di "trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello" che ha lo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni fiscali (previste tanto ai fini Iva dall'art.4 d.P.R. n.633/72, quanto ai fini delle imposte sui redditi dall'art.48 Tuir) che consentono di mantenere le entrate di tali soggetti nell'alveo della non commercialità. Occorre poi considerare che non tutti gli enti sono soggetti all'obbligo di presentazione del modello Eas e che, per talune categorie di enti viene prevista una modalità di compilazione ultra semplificata del modello.

La presentazione del modello Eas costituisce un adempimento "una tantum" da effettuarsi entro 60 giorni dalla costituzione dell'ente, e va ripresentato unicamente in caso di variazione di talune informazioni fornite nel modello inviato precedentemente.

Le istruzioni alla compilazione del modello Eas affermano letteralmente che

"Il presente modello deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati)".

La comunicazione delle variazioni deve avvenire quindi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione e pertanto, entro il prossimo 31 marzo 2015 dovranno essere comunicate, mediante ripresentazione telematica del modello Eas, le variazioni "rilevanti" intervenute nel corso dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2014.

È importante evidenziare però il fatto che non tutte le variazioni generano un obbligo di ripresentazione del modello Eas.

Le variazioni che non comportano obbligo di ripresentazione del modello

Vi sono delle modifiche che non comportano l'obbligo di comunicazione delle variazioni e, quindi, della ripresentazione del modello Eas, in quanto ritenute "fisiologiche". In tal senso le istruzioni affermano che

"Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione "Dichiarazioni del rappresentante legale", si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31".

Con la Risoluzione n.125/E/10, l’Agenzia Entrate ha chiarito che anche la variazione dei dati identificativi dell’ente o del suo legale rappresentante non necessitano la ripresentazione del modello Eas. Se, quindi, da un esercizio all’altro si modificano tali dati non sussiste l’obbligo di ripresentazione del modello Eas. Andiamo ora a individuare correttamente le ipotesi in precedenza descritte.

⇒ **Punto 20): attività di sponsorizzazione o pubblicità commerciale**

⇒ **Punto 21): utilizzo di messaggi pubblicitari**

Relativamente alle informazioni contenute nei punti 20 e 21 del modello Eas occorre fare qualche importante precisazione, in quanto le istruzioni alla compilazione individuano come situazione che non genera l’obbligo di ripresentazione del modello la sola variazione degli “importi” e non anche delle altre informazioni richieste nelle varie colonne dei predetti righi.

Ciò significa che solo le variazioni che, da un esercizio all’altro, interessano il dato numerico non sono generatrici dell’obbligo di ripresentazione del modello, mentre permane tale obbligo per la modifica delle informazioni che potremmo definire di tipo “qualitativo”.

Si propongono di seguito alcuni esempi.

| Caso | Ripresentazione |
|---|-----------------|
| associazione che ha dichiarato nel primo modello Eas di aver percepito un introito di 20.000,00 euro a fronte di un’attività di sponsorizzazione e nell’esercizio successivo tale importo si modifica in 25.000,00 euro | no |
| associazione che nel primo modello Eas ha dichiarato di non aver percepito alcun provento derivante da attività di pubblicità o sponsorizzazione e nell’esercizio successivo percepisce proventi da attività di sponsorizzazione per 5.000,00 euro | sì |
| associazione che nel primo modello Eas ha comunicato di aver percepito un contributo pubblicitario in una situazione da ritenersi “occasionale” (al di là delle consuete difficoltà di discriminare tra abitudine e occasionalità, va evidenziato che tale ultima situazione determina il mancato assoggettamento a Iva di tali somme) e nell’esercizio successivo percepisce proventi da un’attività di sponsorizzazione ritenuta “abituale” | sì |

Le medesime considerazioni valgono con riferimento alle variazioni intervenute nei dati quantitativi da indicare al punto 21.

⇒ **Punto 33): organizzazione di manifestazioni per la raccolta fondi**

Anche in relazione alle informazioni da evidenziare nel punto 33) occorre tenere in debita considerazione quanto affermato nelle istruzioni, che richiedono la ripresentazione del modello Eas solo nei casi di modifica delle informazioni qualitative da un esercizio all’altro.

Al contrario, la modifica del numero e della durata delle manifestazioni organizzate dall’ente di tipo associativo non determina alcun obbligo di comunicare tali variazioni.

Con la **Circolare n.45/E/09** l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato – con una interpretazione piuttosto “bizzarra” - che in presenza di più manifestazioni, nel rigo 33) non si deve indicare la somma dei giorni di tutte le manifestazioni svolte bensì “*occorre indicare il numero di giorni della manifestazione che è durata più a lungo*”. A seguito di tale chiarimento non è stato precisato se a questo punto nella casella riferita al numero degli eventi vadano indicati tutti quelli svolti nel corso dell’esercizio. Se così è, le due caselle (numero e giorni) non hanno alcun tipo di collegamento.

Si propongono di seguito alcuni esempi.

| Caso | Ripresentazione |
|--|-----------------|
| associazione che ha dichiarato nel primo modello Eas di organizzare un’unica manifestazione della durata di tre giorni e nell’esercizio successivo ha organizzato la medesima manifestazione di uguale durata (è irrilevante il fatto che nei due eventi siano state incassate somme differenti) | no |

| | |
|---|-----------|
| associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un'unica manifestazione della durata di tre giorni e nell'esercizio successivo organizza due manifestazioni della durata di due giorni ciascuna | no |
| associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di non organizzare attività di raccolta fondi e nell'esercizio successivo organizza una manifestazione a tale scopo | sì |

⇒ **Punti 23) e 24): entrate e dimensioni dell'ente di tipo associativo**

Le variazioni intervenute nei punti 23) e 24) del modello non sono rilevanti ai fini dell'obbligo di rappresentazione del modello Eas.

Si tratta, con evidenza, di dati quantitativi che necessariamente si modificano da un esercizio all'altro e che avrebbero comportato, di conseguenza, per comunicare le variazioni, la sistematica rappresentazione del modello Eas per comunicare tali variazioni.

⇒ **Punti 30) e 31): erogazioni liberali e contributi pubblici**

Anche con riferimento ai dati quantitativi contenuti nei punti 30) e 31), nessuna rilevanza assumono le variazioni intervenute da un esercizio all'altro ai fini dell'obbligo di rappresentazione del modello Eas.

N.B.

A esclusione delle predette situazioni, pertanto, le variazioni intervenute in un qualunque altro dei dati indicati nel primo modello Eas comportano l'obbligo di rappresentazione dello stesso.

Possibile intervenire tardivamente con l'istituto della remissione in bonis

L'articolo 2, co.1 D.L. n.16/12 (conv. con modificazioni dalla L. n.44/12) ha introdotto il cosiddetto istituto della *remissione in bonis*, al fine di evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.

Con la **Circolare n.38/E/12** e ribadito con la **Risoluzione n.110/E/12** l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che anche l'omesso invio del Modello Eas può beneficiare dell'istituto della remissione *in bonis*.

Per accedere a tale istituto è tuttavia necessario che la violazione *"non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza"*.

Per regolarizzare l'ente deve effettuare la comunicazione telematica *"entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile"*, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione e versare una sanzione di **258 euro** tramite modello F24 indicando il **codice tributo 8115** (viene esclusa la possibilità di compensare con crediti l'importo della sanzione).

La presentazione del modello per perdita dei requisiti

Infine, nei casi in cui l'ente verifichi il venir meno dei requisiti che gli consentono di godere delle agevolazioni fiscali, deve presentare il modello **entro sessanta giorni** dal giorno in cui tale perdita si verifica, compilando l'apposita sezione del modello denominata *"Perdita dei requisiti"*.

| | | | | | |
|------------------------------|--|------------|--------|------|------|
| PERDITA DEI REQUISITI | Il sottoscritto dichiara di non essere più in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria richiamati dall'art.30 del D.L. n.185 del 2008 | Decorrenza | giorno | mese | anno |
|------------------------------|--|------------|--------|------|------|

In vista della prossima scadenza del 31 marzo 2015 si invitano gli enti interessati a comunicare le variazioni rilevanti al fine di poter procedere all'adempimento telematico nei termini normativamente previsti.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: NOVITÀ NELLA COMPILAZIONE DELLO SPESOMETRO PER L'ANNO 2014

A partire dall'anno 2014 le regole di utilizzo e di compilazione del modello polivalente definito "Spesometro", dopo le deroghe concesse per talune situazioni fino al 31 dicembre 2013, entrano definitivamente a regime.

In vista della prossima scadenza di trasmissione telematica del modello, riferito alle operazioni effettuate nell'anno 2014, evidenziamo le novità che interessano l'adempimento in questione.

Gli utilizzi del modello "Spesometro"

Oltre ad assolvere alla sua originaria funzione di elenco clienti/fornitori lo Spesometro:

- può (**facoltà**) essere utilizzato dagli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario e operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, *caravan*, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, al posto del tracciato *record* allegato al provvedimento del direttore dell'Agenzia del 21 novembre 2011. Nel caso, modalità e termini sono quelli dello spesometro;
- va (**obbligo**) utilizzato per la comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori sammarinesi; in questo caso la comunicazione è trasmessa in modalità analitica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione;
- va (**obbligo**) utilizzato per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni, effettuate nei confronti di operatori residenti o domiciliati in Paesi *black list* (fermi restando i periodi di riferimento e i termini specifici di questa comunicazione, fissati dagli articoli 2 e 3 del D.M. 30 marzo 2010);
- va (**obbligo**) utilizzato per comunicare le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del d.P.R. n.633/72, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a mille euro.

Le operazioni interessate

Si ricorda che le operazioni da indicare nel modello devono tenere conto delle importanti semplificazioni introdotte dall'art.2, co.6 D.L. n.16/12 (che ha modificato l'originaria disposizione contenuta nell'art.21 D.L. n.78/10). Occorre quindi operare una prima importante distinzione tra:

- operazioni per le quali vige obbligo di fatturazione: in relazione alle quali:
 - non è più presente l'originaria soglia di 3.000 euro e quindi vanno spediti i dati di tutte le fatture emesse e ricevute, escludendo ogni valutazione in merito ai collegamenti tra le varie fatture emesse/ricevute (non sempre semplici da effettuare, soprattutto se chi gestisce la compilazione della comunicazione non conosce nei dettagli l'attività, come avviene nei casi di contabilità affidata al consulente);
 - la comunicazione viene resa in maniera cumulativa per ogni controparte economica (quindi evitando di dare i dettagli di ciascun documento, il che di certo evita complicazioni nella estrapolazione dei dati).

- operazioni senza obbligo di fatturazione per le quali invece rimane l'originaria soglia di monitoraggio (3.600 euro al lordo dell'Iva), il che porta a concentrare l'attenzione solo sulle operazioni veramente significative (escludendo da tale compito la stragrande maggioranza dei contribuenti).

Delicate valutazioni si sono poste in passato con riferimento alle operazioni fatturate volontariamente dal cedente/prestatore, cioè quelle per le quali non vi è un esplicito obbligo normativo in tal senso: si pensi al caso del negoziante che potrebbe certificare tutte le proprie operazioni tramite scontrino/ricevuta fiscale ma che trova più comodo emettere le fatture per ogni operazione, senza che il cliente ne faccia esplicita richiesta.

In relazione a tali operazioni è consentito che l'annotazione sui registri Iva possa avvenire "confondendo" tali fatture nel totale dei corrispettivi di giornata, evidenziando unicamente gli estremi numerici dei documenti.

Sul punto il Provvedimento direttoriale del 2 agosto 2013 al par.3.2. chiarisce che l'emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque, l'obbligo di comunicazione dell'operazione anche se di importo inferiore alla soglia dei 3.600 euro al lordo dell'imposta sul valore aggiunto. Quindi ogni operazione certificata da fattura (salvo gli esoneri previsti), sia essa emessa per obbligo o volontariamente, va trattata alla stessa stregua.

Relativamente alla ipotesi sopra evidenziata, inoltre, il citato Provvedimento 2 agosto 2013, al par.3.3 aveva concesso limitatamente agli anni 2012 e 2013, per motivi di semplificazione, che in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, i soggetti di cui agli articoli 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio) del d.P.R. n.633/72, potevano comunicare le sole operazioni attive per le quali veniva emessa fattura, di importo unitario pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell'imposta sul valore aggiunto.

N.B.

È importante segnalare che per l'anno 2014 tali operazioni fatturate andranno comunicate a prescindere dall'importo e, pertanto, se non distintamente annotate sui registri Iva dovranno essere estrapolate dal totale dei corrispettivi per essere inserite nel modello e trasmesse in via telematica.

I termini di presentazione dello Spesometro

Con riferimento ai termini di presentazione si evidenzia che il richiamato Provvedimento datato 2 agosto 2013 ha differenziato il termine di presentazione dello Spesometro a seconda del regime di liquidazione ai fini Iva adottato dai contribuenti per l'annualità oggetto di comunicazione.

Le istruzioni attualmente disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate fanno riferimento all'invio delle "comunicazioni relative all'area e al periodo di riferimento, da effettuare entro la scadenza fissata dal Provvedimento" e posto che il Provvedimento 2 agosto 2013 al paragrafo 8.2 fa riferimento alle "comunicazioni relative al 2013 e successivi...", anche per l'anno 2014 i soggetti tenuti all'adempimento dovranno trasmettere il modello:

- entro il 10 aprile 2015 se nel 2014 hanno effettuato liquidazioni Iva mensili;
- entro il 20 aprile 2015 se nel 2014 hanno effettuato liquidazioni Iva trimestrali.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: TREMONTI QUATER - I CHIARIMENTI TARDIVI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il Decreto legge "Competitività" (D.L. n.91/14) assegna alle imprese un credito d'imposta pari al 15% del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi che eccede la media degli investimenti effettuati nel quinquennio precedente. Per le caratteristiche che presenta l'agevolazione è stata da molti definita "*Tremonti quater*", ancorché rispetto alle precedenti versioni l'attuale disposizione non riguarda né gli investimenti in immobili né in autoveicoli, personal computer o apparecchi di telefonia, ma risulta limitata ad una ben precisa categoria di beni collocabile tra gli impianti.

Tale disposizione interessa gli investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 25 giugno 2014 ed il 30 giugno 2015. Recentemente l'Agenzia delle Entrate con la **Circolare n.5/E del 19 febbraio 2015** ha fornito (in maniera non molto tempestiva visto che buona parte per periodo interessato dall'agevolazione è già trascorso) i chiarimenti applicativi di tale istituto.

Di seguito si riepilogano i chiarimenti principali:

| | |
|---------------------------------|--|
| Soggetti interessati | L'agevolazione si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, purché effettuino investimenti destinati a strutture produttive ubicate in Italia. Sono ammesse all'agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, nonché gli enti non commerciali per l'attività commerciale esercitata. L'agevolazione compete anche alle imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (25 giugno 2014). |
| Investimenti agevolabili | L'agevolazione spetta per gli investimenti in beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella ATECO2007. Conseguentemente, ai fini dell'individuazione dei beni agevolabili, occorre verificare se gli stessi sono classificabili in una delle sottocategorie appartenenti alla divisione 28 della tabella ATECO2007 (il cui codice di identificazione a sei cifre comincia con il numero 28), indipendentemente dalla denominazione attribuita ai beni dalla tabella stessa (macchinari, apparecchiature, impianti, attrezzature, etc.). Non rileva il codice attività del soggetto cedente. |
| Beni complessi | Nell'ipotesi di investimento avente ad oggetto un bene complesso, assumono rilievo ai fini dell'agevolazione anche i beni, oggetto del medesimo investimento complessivo, non inclusi nella divisione 28, destinati al funzionamento dei beni rientranti nella suddetta divisione a condizione che costituiscano dotazioni dell'investimento principale oppure componenti indispensabili al funzionamento del bene appartenente alla divisione 28 (ad esempio, <i>computer</i> e programmi di <i>software</i> che servono a far funzionare i macchinari e le apparecchiature agevolabili). Al di fuori della predetta ipotesi, ai fini dell'agevolazione rileva l'acquisto di "parti e accessori" solo se espressamente inclusi nella divisione 28. |

| | |
|---|---|
| | <p>Infine, si precisa che gli acquisti di beni strumentali rientranti nella divisione 28 rilevano ai fini dell'agevolazione anche se destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più complessi già esistenti.</p> <p>I beni agevolati devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “strumentali”, mentre sono esclusi i beni merce e i beni di consumo, • “nuovi”, quindi sono esclusi i beni già utilizzati (a meno che non siano beni dimostrativi, nel qual caso l'agevolazione è ammessa) • mentre non rileva l'effettiva entrata in funzione del bene. <p>Con riguardo ai beni complessi, alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, si precisa che il requisito della “novità” sussiste in relazione all'intero bene, purché l'entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.</p> |
| Importo minimo | <p>L'agevolazione spetta con riferimento agli investimenti di importo almeno pari a 10.000 euro; tale limite deve essere verificato con riferimento a ciascun singolo investimento. Per la verifica di tale limite si devono tenere in considerazione anche gli oneri accessori di diretta imputazione (ad esempio trasporto e montaggio).</p> <p>In caso di beni complessi, il costo del bene deve essere assunto al lordo delle parti accessorie e dei componenti indispensabili al funzionamento del bene, ancorché non inclusi nella divisione 28.</p> |
| Modalità di realizzazione degli investimenti | <p>L'agevolazione spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i beni acquistati da terzi • per i beni costruiti in economia • per i beni costruiti mediante contratto di appalto • per i beni acquisiti tramite <i>leasing</i>. |
| Calcolo della media | <p>L'agevolazione spetta per l'eccedenza della media rispetto agli investimenti realizzati nel quinquennio precedente, escludendo il periodo d'imposta nel quale l'investimento è stato maggiore.</p> <p>Si precisa che la media degli investimenti sostenuti nel quinquennio precedente va calcolata tenendo in considerazione anche gli esercizi in cui tali investimenti non sono stati effettuati. Il computo va fatto, quindi, su tutti gli anni, anche se in uno o più di essi l'importo di tali investimenti è pari a zero.</p> <p>Per quanto riguarda la tipologia di investimenti da prendere in considerazione per il calcolo della media, al fine di garantire l'omogeneità dei valori comparati, i criteri adottati per l'individuazione e il computo degli investimenti rientranti nella previsione agevolativa valgono anche per gli investimenti degli esercizi precedenti da assumere ai fini del raffronto (quindi occorre prendere in considerazione solo i beni della tabella 28, strumentali e nuovi, di importo superiore a 10.000 euro).</p> <p>Per i soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di cinque periodi d'imposta, nel conteggio della media degli investimenti, si farà riferimento al volume degli investimenti effettuati in tutti i periodi di imposta precedenti a quello di effettuazione degli investimenti agevolati, con esclusione, anche in questo caso, del valore più alto.</p> <p>Per le imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014 il credito di imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo di imposta.</p> |
| Il credito d'imposta | <p>Una volta determinata l'eccedenza degli investimenti, a tale importo si applica la misura del 15% per il calcolo del credito d'imposta beneficiabile; tale credito deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo, da utilizzare a scomputo dei versamenti dovuti, tramite compensazione da effettuarsi mediante il modello di pagamento F24.</p> |

| | |
|---------------------|--|
| | <p>Nel caso in cui, per motivi di incapacienza, la quota annuale – o parte di essa – non possa essere utilizzata, la stessa potrà essere fruita già nel successivo periodo di imposta, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo periodo di imposta.</p> <p>Detto credito d'imposta, anche se indicato nel quadro RU del modello Unico, non è subordinato al limite di utilizzo di 250.000 euro previsto per la generalità dei crediti d'imposta.</p> <p>Non si applica neppure la preclusione alla compensazione nel caso di debiti erariali iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro.</p> |
| Cumulabilità | Tale credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni. |

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LA TENUTA “FACOLTATIVA” DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA

L'articolo 45 del D.L. n.5/12 ha abolito l'obbligo di tenuta del Documento Programmatico sulla Sicurezza introdotto dal *Codice della Privacy* (D.Lgs. n.196/03), che costituiva la principale misura minima di sicurezza prevista in relazione all'obbligo generale di protezione dei dati personali. Il soggetto obbligato alla redazione e all'aggiornamento del D.P.S. era il titolare del trattamento di dati sensibili o giudiziari effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

Si ricorda alla gentile Clientela che l'abolizione dell'obbligo di tenuta del D.P.S. non impatta sull'obbligo di rispettare le misure minime di sicurezza al fine di proteggere i dati personali, tutt'oggi previsto dall'art.34, co.1 D.Lgs. n.196/03.

Imprese, professionisti, enti privati e pubblici e, in generale, chi tratta dati personali (anche solo di tipo comune, non necessariamente dati sensibili o giudiziari) devono sempre strutturare le proprie organizzazioni al fine di rispettare le misure minime di sicurezza. Le norme introdotte nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n.196/03 obbligano a diversi adempimenti, tra cui:

- la nomina del **titolare del trattamento dei dati**;
- la nomina dei **responsabili del trattamento dei dati**;
- la nomina degli **incaricati al trattamento dei dati**;
- la nomina dell'**amministratore di sistema**;
- il rilascio di apposita **informativa** sulle finalità e modalità di trattamento dei dati;
- la preventiva richiesta del **consenso** al trattamento dei dati;
- la notificazione al Garante della *Privacy*, quando ricorra l'obbligo;
- l'**adozione di idonee misure di sicurezza**, per garantire che i dati personali vengano custoditi e controllati in modo da ridurre il rischio di sottrazione, alterazione, perdita degli stessi; accesso non autorizzato da parte di terzi agli ambienti in cui sono custoditi e trattamento di dati non consentito e non conforme a quanto normativamente previsto.



Per i soggetti che erano obbligati *ex lege* alla tenuta del Documento Programmatico sulla Sicurezza fino al periodo di imposta 2011, si ritiene consigliabile procedere con l'aggiornamento entro il 31 marzo di ciascun anno del documento, di modo da verificare e rendicontare nel D.P.S. la corretta adozione delle misure minime di sicurezza obbligatorie ai sensi del *Codice della Privacy*.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma